



PARTE SPECIALE "E"

**REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI
IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO**

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Enel
S.p.A. nella riunione del 9 novembre 2006 e successivamente
modificato ed integrato nella riunione del 12 maggio 2010

INDICE

PARTE SPECIALE "E"

E. 1 LE FATTISPECIE DI REATO E DI ILLECITO AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO (art. 25- <i>sexies</i> del Decreto e art. 187- <i>quinquies</i> del TUF)	3	3
E.1.1 La responsabilità della società dipendente dai reati in materia di abusi di mercato (art. 25- <i>sexies</i> del Decreto)	3	
E.1.2 La responsabilità della società dipendente dagli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato (art.187- <i>quinquies</i> TUF)	5	
E. 2 LE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	7	
E. 3 AREE A RISCHIO	11	c
E. 4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	13	
E. 5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	13	3
E. 5.1 Operazioni vietate e oOperazioni sospette	14	
E.5.1.1 COMPORTAMENTI SEMPRE VIETATI	14	
E.5.1.2 COMPORTAMENTI SOSPETTI	22	
E. 5.2 Principi procedurali specifici	26	
E. 6 CONTRATTI	28	
E.7 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ODV/CO	29	

E.1 LE FATTISPECIE DI REATO E DI ILLECITO AMMINISTRATIVO DI ABUSO DI MERCATO (art. 25-*sexies* del Decreto e art. 187-*quinquies* del TUF)

La presente Parte Speciale "E" si riferisce alle fattispecie di **reato** e di **illecito amministrativo** di abuso di mercato disciplinate nel Titolo I-*bis*, Parte V del TUF rubricato "Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato".

In base a tale disciplina, la Società potrà essere considerata responsabile qualora vengano commessi, nel suo interesse, anche non esclusivo, o a suo vantaggio, da persone che: a) rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale; b) esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società; o c) sono sottoposte a direzione o vigilanza di uno dei soggetti sub a) e b):

- reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) o di manipolazione del mercato (art. 185 TUF);
- illeciti amministrativi di abuso di informazione privilegiata (art. 187-*bis* TUF) o manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF).

Nel caso in cui la condotta illecita posta in essere integri gli estremi del reato, la responsabilità della Società troverà fondamento nell'art. 25-*sexies* del Decreto; nel caso in cui, al contrario, la condotta sia da classificarsi come illecito amministrativo, la Società sarà responsabile ex art. 187-*quinquies* TUF.

E.1.1 La responsabilità delle società dipendente dai reati in materia di abusi di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto)

La nuova disposizione contenuta nell'art. 25-*sexies* del Decreto ha ampliato le categorie dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa delle società includendovi anche le ipotesi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*sexies* del Decreto:

- *Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)*

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, essendo entrato (direttamente) in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dello stesso, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime – c.d. *trading*;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui è preposto (a prescindere dalla circostanza che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l'informazione "comunicata") - c.d. *tipping*;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a) - c.d. *tuyuatage*.

I soggetti di cui sopra, in funzione del loro accesso diretto alla fonte dell'informazione privilegiata, vengono definiti *insider* primari. In aggiunta a tali soggetti l'art. 184 TUF estende i divieti di *trading*, *tipping* e *tuyuatage* a chiunque sia entrato in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose - c.d. *criminal insider* (è il caso ad esempio del "pirata informatico" che, a seguito dell'accesso abusivo al sistema informatizzato di una società, riesce ad entrare in possesso di informazioni riservate *price sensitive*).

- *Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)*

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque diffonde notizie false (c.d. aggioaggio informativo) o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. aggioaggio operativo).

Con riferimento alla diffusione di informazioni false o fuorvianti, si rileva che questo tipo di manipolazione del mercato viene a ricomprendere anche i casi in cui la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati ovvero in ipotesi di omissione.

E.1.2. La responsabilità della società dipendente dagli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato (art. 187– *quinquies* TUF)

La disposizione contenuta nell'art. 187-*quinquies* TUF ha introdotto una specifica ipotesi di responsabilità amministrativa a carico degli enti per gli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato, di cui agli artt. 187-*bis* e 187-*ter* TUF, commessi nel loro interesse, anche non esclusivo, o a loro vantaggio da soggetti aziendali in posizioni apicali od a loro subordinati.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di illeciti richiamate dall'articolo 187-*quinquies* del TUF:

- *L'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF)*

Tale ipotesi di illecito si differenzia rispetto alla corrispondente fattispecie delittuosa in quanto non viene richiesto, in capo al soggetto attivo, l'elemento soggettivo del dolo. Inoltre, i divieti di *trading*, *tipping* e *tuyuatage* di cui all'art. 187-*bis* TUF (che ricalcano le condotte di cui all'art. 184 TUF) trovano applicazione non solo nei confronti dei c.d. *insider* primari e dei *criminal insider* (al pari della disciplina penalistica) ma anche nei confronti di tutti quei soggetti che entrando in possesso di una informazione, conoscevano o potevano conoscere, in base all'ordinaria diligenza, il carattere privilegiato delle informazioni stesse (*insider* secondario).

Si segnala inoltre che anche il semplice tentativo può rilevare ai fini dell'applicabilità di tale disciplina in quanto viene equiparato alla consumazione.

- *L'illecito amministrativo di manipolazione di mercato (art. 187-ter TUF)*

Per quanto concerne, invece, la manipolazione del mercato la definizione data per l'illecito amministrativo risulta più dettagliata rispetto a quella fornita per l'illecito penale in quanto ricomprende come fattispecie non tassative:

- a) le operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) le operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c) le operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Per gli illeciti di cui alle lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse dalla Consob nel mercato interessato, ai sensi dell'art. 180, co. 1, lett. c) TUF. A tale proposito, con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 la Consob ha ammesso come prassi di mercato quelle inerenti a:

- a) l'attività di sostegno della liquidità del mercato: tale prassi consente ad una società emittente azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea – o ai soggetti in rapporto di controllo con tale emittente – o ad una società di gestione del risparmio che gestisca fondi chiusi, di concludere un contratto con un intermediario abilitato al fine di sostenere sul mercato, per un periodo di tempo stabilito, la liquidità dei relativi strumenti finanziari, in modo da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato;
- b) l'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un c.d. "magazzino" titoli: tale prassi consente ad una società emittente azioni ammesse alla negoziazione nei mercati

regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea, direttamente o indirettamente, o a mezzo di intermediario incaricato, di procedere all'acquisto delle proprie azioni affinché l'emittente possa conservarle e disporne per: (i) l'eventuale impiego delle suddette azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse dell'emittente stessa; (ii) adempiere alle obbligazioni derivanti da programmi di distribuzione di opzioni su azioni o azioni ad amministratori, dipendenti e collaboratori dell'emittente stessa o di società dalla stessa controllate, nonché da programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci.

Entrambe le prassi di mercato risultano ammesse a patto che le medesime siano poste in essere secondo le modalità previste dalla delibera, alla quale pertanto si rinvia al fine di poter approfondire le tematiche in oggetto.

E.2 LE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

La nozione di informazione privilegiata rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l'intera disciplina dell'*insider trading*.

A tal riguardo, occorre distinguere, da un lato, le informazioni privilegiate concernenti, direttamente o indirettamente, gli emittenti strumenti finanziari e gli strumenti medesimi e, dall'altro, le informazioni privilegiate concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci.

Con riferimento alla prima tipologia di informazione privilegiata, il comma 1 dell'art. 181 TUF stabilisce che per "informazione privilegiata" si intende una informazione:

- di carattere preciso (a tal riguardo il comma 3 dell'art. 181 del TUF precisa che un'informazione si ritiene di carattere preciso se: i) si riferisce ad un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e ii) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui sopra sui prezzi degli strumenti finanziari;

- che non è stata ancora resa pubblica;
- che concerne, direttamente (c.d. *corporate information*, ossia fatti generati o provenienti dalla società emittente) o indirettamente (c.d. *market information*, ossia fatti generati al di fuori della sfera dell'emittente e che abbiano un significativo riflesso sulla *market position* dell'emittente), uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari;
- che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari (c.d. informazione *price sensitive*).

Per informazione che, se resa pubblica potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Relativamente alla nozione di strumenti finanziari, si segnala che, ai sensi dell'art. 180 TUF, per tali si intendono: (a) gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2 dello stesso TUF¹, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata

¹ Ovvero, a titolo esemplificativo: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti; d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto; e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione; f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera e), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di

presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea e (b) gli strumenti finanziari di cui al citato art. 1, comma 2 del TUF, ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, per i quali l'ammissione è stata richiesta o autorizzata dall'emittente.

Per "derivati su merci" si intendono, invece, gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 3 del TUF², relativi a merci, ammessi alle negoziazioni o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento derivato relativo a merci ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea.

La normativa in materia di abusi di mercato di cui al Titolo I *bis*, Parte V del TUF non si estende alle attività svolte nell'ambito della Borsa Elettrica, in quanto in tale sede non vengono negoziati da Enel strumenti finanziari, così come definiti dall'art. 180 TUF, ma unicamente *commodities*.

altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini; g) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito.

² Ovvero, a titolo esemplificativo, contratti di opzione, *future*, *swap* e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento (i) avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti ovvero (ii) può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione ovvero (iii) può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli sub (ii), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.

Al contrario, tale normativa si applica alle attività di negoziazione diretta svolte dal Gruppo Enel, ai sensi dell'art. 25 TUF, nell'ambito del segmento IDEX del Mercato Italiano dei Derivati (IDEM) - dedicato alla negoziazione di contratti *future* sull'energia elettrica.

In tale ambito ciò che rileva ai fini della disciplina in esame è la seconda tipologia di "informazione privilegiata" di cui al comma 2 dell'art. 181 TUF, relativo ai derivati su merci, in base al quale, per informazione privilegiata si intende un'informazione:

- di carattere preciso (per la definizione di "carattere preciso" si veda *supra*);
- che non è stata ancora resa pubblica;
- che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, e che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati.

A tal riguardo, l'art. 42 del Regolamento Consob n. 16191, recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di mercati (il "Regolamento Mercati"), chiarisce che "le informazioni concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più strumenti derivati su merci che i partecipanti ai mercati su cui sono negoziati tali strumenti si aspettano di ricevere conformemente a prassi di mercato ammesse in tali mercati sono le informazioni che:

- sono messe abitualmente a disposizione dei partecipanti a tali mercati; o
- sono soggette all'obbligo di divulgazione a norma di disposizioni legislative e regolamentari, nonché di regole, contratti e usi vigenti su tali mercati o sui mercati delle merci sottostanti."

In base alle indicazioni del CESR (cfr. "*Advice on the second set of level 2 implementing measures for the market abuse directive*" - CESR 03-212c - agosto 2003) si considerano normalmente diffuse sui mercati dei derivati su merci le informazioni concernenti gli aspetti qui di seguito indicati:

- il prezzo dei contratti derivati su merci;
- le negoziazioni e la posizione dei partecipanti al mercato;
- i termini e le condizioni dei contratti che sono negoziati nei mercati dei derivati su merci nonché le caratteristiche, la struttura e le regole dei predetti mercati;
- le merci sottostanti ai derivati.

Con riferimento a quest'ultimo punto, appare chiaro che il processo di formazione dei prezzi è condizionato da elementi di natura reale, quali, con riferimento ai derivati sull'energia elettrica, il livello di produzione del bene, il grado di concentrazione dell'offerta, i costi di stoccaggio, ecc., senz'altro differenti rispetto a quelli che agiscono sul prezzo dei titoli azionari od obbligazionari ed è in quest'ottica che acquistano rilievo ulteriori tipologie di Informazioni Privilegiate relative ai derivati sull'energia elettrica.

E. 3 AREE A RISCHIO

In relazione agli illeciti e alle condotte sopra esplicitate, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "E" del Modello, le seguenti:

1. gestione dell'informativa pubblica (rapporti con investitori, analisti finanziari, giornalisti e con altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa; organizzazione e partecipazione a incontri, in qualunque forma tenuti, con i soggetti sopra indicati);
2. gestione delle informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente gli emittenti e, in particolare, gli emittenti appartenenti al Gruppo, e gli strumenti finanziari (ad esempio, nuovi prodotti/servizi e mercati, dati contabili di periodo, dati previsionali e obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, operazioni di fusione/scissione e nuove iniziative di particolare

rilievo ovvero trattative e/o accordi in merito all'acquisizione e/o cessione di *asset* significativi, comunicazioni al pubblico ai sensi dell'art. 114 TUF);

3. gestione delle informazioni privilegiate concernenti i derivati sull'energia elettrica (ad esempio aventi ad oggetto,,con riferimento al sottostante, eventuali situazioni di indisponibilità degli impianti termoelettrici non programmabili);
4. redazione dei documenti e dei prospetti informativi concernenti la Società e le società appartenenti al Gruppo, destinati al pubblico per legge o per decisione della Società medesima;
5. acquisizione, vendita, emissione o altre operazioni relative a strumenti finanziari, propri o di terzi, ammessi alle negoziazioni (o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni) in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
6. acquisizione, vendita, emissione o altre operazioni relative a derivati su merci, propri o di terzi, ammessi alle negoziazioni (o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni) in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea.

Con riferimento alle suddette aree di rischio e ai principi comportamentali e procedurali di seguito individuati al fine di presidiare le medesime, si precisa che nella loro determinazione si è tenuto conto dell'esistenza nell'ambito del Gruppo di ulteriori emittenti strumenti finanziari di cui all'art. 180 TUF e che pertanto:

- le informazioni privilegiate di cui all'art. 181 comma 1 TUF si riferiscono anche agli strumenti finanziari emessi dalle medesime;
- i Destinatari della presente Parte Speciale sono chiamati ad osservare i principi di cui al successivo paragrafo E.5 nella piena consapevolezza che i medesimi trovano applicazione anche con riferimento a tali informazioni.

E.4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari (Esponenti Aziendali, Consulenti, Partner e Fornitori) come già definiti nella Parte Generale.

E.5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti del Gruppo, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi degli illeciti in materia di abusi di mercato.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire ai Destinatari un elenco esemplificativo delle operazioni maggiormente rilevanti per la Società considerate dalla Consob quali operazioni integranti abusi di mercato, ovvero operazioni "sospette" (per il compimento di queste ultime è necessaria la sussistenza di un giustificato motivo e di previa autorizzazione);
- b) indicare i principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con il Gruppo, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- c) fornire all'OdV/CO, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

E. 5.1 Operazioni vietate e Operazioni sospette

Qui di seguito sono riportati alcuni esempi di operazioni e/o condotte, astrattamente ipotizzabili in Enel, da considerarsi:

(i) **comportamenti sempre vietati**, in quanto tali da integrare un illecito di abuso di mercato (E.5.1.1),

oppure

(ii) **comportamenti sospetti**, in quanto suscettibili di essere interpretati come finalizzati al compimento di un illecito di abuso di mercato (E.5.1.2).

Nell'ipotesi sub (ii) le operazioni possono ugualmente essere effettuate, ma a condizione che si ravvisi per esse un giustificato motivo (tale da escludere l'ipotesi di abuso di mercato), che le operazioni stesse siano previamente autorizzate dal responsabile della funzione o dell'unità competente e, infine, che ne sia data comunque informativa all'OdV/CO.

Tra i comportamenti elencati sub (i) e (ii) ve ne sono alcuni che non rientrano nelle aree di attività di Enel ovvero che, pur rientrando nelle aree di attività di Enel, non fanno parte delle Aree a Rischio. Tuttavia, detti comportamenti sono di seguito elencati per ragioni di completezza.

Gli esempi di comportamento di seguito indicati si basano in prevalenza sulle indicazioni fornite dalla Consob nel Regolamento Mercati e nella comunicazione n. 5078692 del 29.11.05, a loro volta redatti sulla base delle esemplificazioni non tassative fornite dal *CESR (Level 3 – first set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive – CESR/04-505b)*.

E.5.1.1 COMPORAMENTI SEMPRE VIETATI

- ***Insider trading***

Qui di seguito vengono indicati alcuni esempi di comportamenti integranti la fattispecie di *insider trading* che potrebbero ipoteticamente verificarsi in Enel. Detti comportamenti sono da considerarsi sempre vietati.

- 1° esempio: la negoziazione diretta o indiretta - posta in essere utilizzando informazioni privilegiate (ottenute dagli Esponenti Aziendali in ragione della propria posizione all'interno del Gruppo o da terzi per il fatto di essere in rapporti d'affari con il Gruppo) - di azioni (o altri strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni) della Capogruppo ovvero di altra Società del Gruppo, nonché di società clienti o concorrenti, o di altre società, qualora l'operazione stessa sia volta a favorire o comunque a far conseguire un vantaggio ad Enel. Da tali comportamenti, solitamente posti in essere dalle società emittenti o dai soggetti che le controllano, devono essere tenuti distinti i comportamenti relativi alla conclusione di operazioni rientranti nei programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla regolamentazione.

- 2° esempio: la comunicazione a terzi di informazioni privilegiate (ottenute da Esponenti Aziendali in ragione della propria posizione all'interno del Gruppo o da terzi per il fatto di essere in rapporti d'affari con il Gruppo), salvo il caso in cui tale comunicazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali, qualora tale comunicazione sia volta a favorire o comunque a far conseguire un vantaggio alla Società.

- 3° esempio: la raccomandazione a terzi o l'induzione, sulla base di informazioni privilegiate (ottenute da Esponenti Aziendali in ragione della propria posizione all'interno del Gruppo o da terzi per il fatto di essere in rapporti d'affari con il Gruppo), ad effettuare operazioni di acquisto, vendita o operazioni di altro genere su azioni (o altri strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni) della Capogruppo ovvero di altra Società del Gruppo, nonché di società clienti o concorrenti, o di altre società, qualora la realizzazione di tali operazioni sia volta a favorire o comunque a far conseguire un vantaggio alla Società.

Inoltre, con particolare riferimento al mercato dei derivati sull'energia elettrica:

- 4° esempio: la comunicazione a terzi di informazioni privilegiate concernenti i contratti *future* sull'energia elettrica, la raccomandazione a terzi o l'induzione ad effettuare operazioni di negoziazione su tali strumenti finanziari sulla base delle suddette informazioni o la negoziazione diretta di contratti *future* sull'energia elettrica posta in essere utilizzando informazioni privilegiate (e quindi non di pubblico dominio) ottenute in virtù della propria posizione nell'ambito del mercato elettrico, qualora l'operazione stessa sia volta a favorire o comunque a far conseguire un vantaggio specifico all'Enel non conseguibile da altri operatori (con riguardo a tale ultima ipotesi va considerato l'esempio dell'informazione relativa ad un'indisponibilità non programmata degli impianti termoelettrici del Gruppo. Qualora un operatore decidesse di sfruttare tale informazione e di intervenire sul mercato dei derivati, potrebbe accumulare una consistente posizione di vantaggio procedendo alla stipula di *future* allineati ai prezzi correnti dell'energia elettrica e provvedendo, successivamente, alla chiusura delle posizioni dopo che l'informazione sia stata resa pubblica ed i prezzi abbiano subito un conseguente rialzo).

- **Manipolazione del mercato**

Qui di seguito vengono indicati alcuni esempi di comportamenti integranti la fattispecie di manipolazione del mercato che potrebbero ipoteticamente verificarsi in Enel. Detti comportamenti sono da considerarsi sempre vietati.

- 1° esempio: *creation of a floor in the price pattern* (costituzione di una soglia minima al corso dei prezzi). Tale comportamento consiste nella conclusione di operazioni, o nell'inserimento di ordini, con modalità tali da evitare che i prezzi di mercato scendano al di sotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del *rating* degli strumenti finanziari emessi. Da tali comportamenti, solitamente posti in essere dalle società emittenti o dai

soggetti che le controllano, devono essere tenuti distinti i comportamenti relativi alla conclusione di operazioni rientranti nei programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla normativa. La strategia manipolativa potrebbe affiancarsi anche alla c.d. "*creazione di trend*", ovvero l'operatività finalizzata a innescare "*trend*" crescenti nel corso dei prezzi.

L'emittente o i soggetti che lo controllano utilizzano la strategia, ad esempio, per:

- sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del rating degli strumenti finanziari emessi;
 - fornire ad operatori e investitori una migliore percezione della società;
 - collocare nuovi strumenti finanziari a prezzi più elevati;
 - procedere allo "*spin-off*" di società;
 - alterare la definizione dei rapporti di concambio nelle operazioni di fusione;
 - evitare che i prezzi di mercato del titolo raggiungano valori che rendono o meno esercitabili opzioni, strumenti derivati, contratti OTC o che rendono o meno convenienti obbligazioni strutturate, *warrant* o altri strumenti finanziari collegati al medesimo titolo;
 - riuscire a rispettare eventuali condizioni e limiti previsti dalla normativa in materia di vigilanza di stabilità;
 - fornire una conveniente rappresentazione dei risultati di periodo;
 - consentire al management di raggiungere obiettivi cui sono collegati *bonus*;
 - rendere esercitabili *stock option*.
- 2° esempio: *concealing ownership* (occultamento della proprietà). Questo comportamento si realizza mediante la conclusione di un'operazione (o di una serie di operazioni) finalizzate all'occultamento della reale proprietà di uno strumento finanziario, tramite la comunicazione al pubblico - in violazione alle norme che regolano la trasparenza degli assetti proprietari - della proprietà degli strumenti finanziari a nome di altri soggetti collusi. La comunicazione al pubblico assume in tale ipotesi un ruolo centrale in quanto elemento fuorviante rispetto alla vera proprietà degli strumenti finanziari. (Questo comportamento non riguarda i casi in cui

esistono motivi legittimi che consentono l'intestazione degli strumenti finanziari in nome di un soggetto diverso dal proprietario. Inoltre, una scorretta comunicazione di una partecipazione rilevante non implica necessariamente una manipolazione del mercato). L'emittente o i soggetti che lo controllano utilizzano la strategia, ad esempio, per:

- anticipare altri soggetti nell'acquisizione del controllo della società;
- acquisire la partecipazione nelle more delle autorizzazioni da parte delle autorità di settore;
- evitare di far sapere ad altri azionisti della propria partecipazione, ad esempio, per evitare di votare in assemblea a favore di uno o di un altro progetto;
- rendere nota la partecipazione solo nel momento in cui è utile per esercitare un diritto, ad esempio in occasione dell'assemblea degli azionisti, o solo nel momento in cui è utile per evitare che altri soggetti prendano il controllo della società.

- 3° esempio: *wash trades* (operazioni fittizie). Tale comportamento viene a realizzarsi quando si pongono in essere operazioni di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario senza che si determini alcuna variazione negli interessi o nei diritti o nei rischi di mercato del beneficiario delle operazioni o dei beneficiari che agiscono di concerto o in modo collusivo. (Le operazioni di riporto o di prestito titoli o le altre operazioni che prevedono il trasferimento di strumenti finanziari in garanzia non costituiscono di per sé manipolazione del mercato). In sostanza tali comportamenti mirano a fornire solo l'apparenza che vi siano dei movimenti su un determinato strumento finanziario, e quindi allo scopo esclusivo di fornire una falsa rappresentazione al mercato;

- 4° esempio: *painting the tape* (artefazione del quadro delle operazioni). Tale comportamento si realizza mediante l'effettuazione di un'operazione (o di una serie di operazioni) mostrata al pubblico, anche su strutture telematiche o elettroniche, finalizzata a fornire l'apparenza di una attività o di un movimento dei prezzi di uno strumento finanziario;

- 5° esempio: *improper matched orders* (abbinamento improprio di ordini). Tale comportamento si realizza mediante

l'effettuazione, da parte di soggetti che agiscono di concerto contemporaneamente ovvero quasi allo stesso momento, di operazioni conseguenti a ordini di acquisto e di vendita aventi gli stessi prezzi e gli stessi quantitativi. Non rientrano nell'ambito delle operazioni vietate quelle che derivano da ordini legittimi effettuati in conformità alle regole del mercato (quali ad esempio, *cross orders*).

- 6° esempio: *placing orders with no intention of executing them* (inserimento di ordini nel mercato senza l'intenzione di eseguirli). Tale comportamento si realizza specie nei mercati telematici mediante l'inserimento di ordini a prezzi più alti (bassi) di quelli delle proposte presenti dal lato degli acquisti (vendite). L'intenzione sottostante all'inserimento di tali ordini non è quella di eseguirli ma di fornire indicazioni fuorvianti dell'esistenza di una domanda (offerta) sullo strumento finanziario a tali prezzi più elevati (bassi). Una variante di questo comportamento consiste nell'inserimento di un ordine per quantitativi minimi in modo da muovere il prezzo delle migliori proposte in acquisto (o in vendita) sullo strumento finanziario con l'intenzione di non eseguirlo in concreto, ma rimanendo eventualmente disponibili all'esecuzione qualora non si riesca a ritirarlo in tempo.

- 7° esempio: *marking the close* (alterazione del prezzo di chiusura). Tale comportamento viene a realizzarsi mediante l'acquisto o la vendita intenzionale di strumenti finanziari o contratti derivati verso la fine delle negoziazioni allo scopo di alterare il prezzo finale dello strumento finanziario o del contratto derivato. Si tratta, dunque di comportamenti solitamente posti in essere nei giorni di scadenza dei contratti derivati oppure nei giorni in cui vengono calcolate (annualmente o trimestralmente) le commissioni su portafogli gestiti o su fondi comuni o ai giorni in cui vengono valutati o indicizzati contratti o obbligazioni.

- 8° esempio: *colluding in the after market of an Initial Public Offer* (collusione sul mercato secondario in seguito ad un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico). Tale comportamento (solitamente associato a operazioni che si effettuano sul mercato secondario appena terminano i collocamenti) si realizza mediante l'acquisto di concerto, da

parte di soggetti che hanno in precedenza acquistato strumenti finanziari nel mercato primario, di ulteriori quantitativi sul mercato secondario, in quantità e con modalità tali da spingere il prezzo degli strumenti stessi verso livelli artificiali, ingenerando l'interesse da parte di altri investitori ai quali vendere i quantitativi di strumenti detenuti in portafoglio.

- 9° esempio *abusive squeeze* (comprimere in modo abusivo il mercato). Tale comportamento si realizza allorché, agendo con altri soggetti che hanno un'influenza significativa sulla domanda o sull'offerta o sulla consegna di uno strumento finanziario o di un prodotto sottostante a uno strumento finanziario derivato, si finisce per abusare di una posizione dominante in modo da alterare significativamente il prezzo al quale altri operatori sono obbligati, per l'assolvimento dei loro impegni, a consegnare o ricevere o rinviare la consegna dello strumento finanziario o del prodotto sottostante.

- 10° esempio: *excessive bid-ask spread* (eccessive quotazioni "denaro - lettera"). Questo comportamento, solitamente posto in essere da intermediari che dispongono di potere sul mercato (quali gli specialisti o i *market makers*) che operano di concerto, consiste nel posizionare e/o mantenere intenzionalmente il *bid-ask spread* su livelli artificiali e/o lontani dal *fair value* o di mantenerli su tali livelli artificiali mediante l'abuso di tale potere o l'assenza di altri concorrenti.

- 11° esempio: *trading on one market to improperly position the price of a financial instrument on a related market* (effettuazione di operazioni in un mercato per influenzare impropriamente i prezzi di uno strumento finanziario in un mercato correlato). Tale comportamento si realizza mediante la conclusione di operazioni in un mercato su uno strumento finanziario con la finalità di influenzare impropriamente il prezzo dello stesso strumento finanziario o di altri strumenti finanziari collegati negoziati sullo stesso o su altri mercati. In sostanza tali comportamenti mirano, attraverso la conclusione di operazioni su titoli, a fissare il prezzo dello strumento finanziario derivato negoziato su un altro mercato a livelli anomali, oppure a effettuare operazioni sul prodotto sottostante a uno strumento finanziario derivato per alterare il prezzo dei relativi contratti derivati. (Le operazioni di

arbitraggio non costituiscono di per sé manipolazione del mercato).

- 12° esempio: *dissemination of false or misleading market information through media, including the Internet, or by any other means* (diffusione di informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo). Tale comportamento si realizza mediante la diffusione di informazioni false o fuorvianti con l'intenzione di muovere il prezzo di un titolo, di un contratto derivato o di un'attività sottostante verso una direzione che favorisce la posizione aperta su tali strumenti finanziari o attività o favorisce un'operazione già pianificata dal soggetto che diffonde l'informazione.

- 13° esempio: *pump and dump* (gonfiare e scaricare). Questo comportamento si realizza mediante l'apertura di una posizione lunga su uno strumento finanziario e quindi nell'effettuare ulteriori acquisti e/o diffondere fuorvianti informazioni positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo. Gli altri partecipanti al mercato vengono quindi ingannati dal risultante effetto sul prezzo e sono indotti ad effettuare ulteriori acquisti. Il manipolatore vende così gli strumenti finanziari ai prezzi più elevati.

- 14° esempio: *trash and cash* (screditamento e incasso). Questo comportamento, esattamente opposto a quello del "*pump and dump*" si realizza quando un soggetto prende una posizione ribassista su uno strumento finanziario ed effettua un'ulteriore attività di vendita e/o diffonde fuorvianti informazioni negative sullo strumento finanziario in modo da ridurre il prezzo. Il manipolatore chiude così la posizione dopo la caduta del prezzo.

- 15° esempio: *opening a position and closing it immediately after its public disclosure* (apertura di una posizione e chiusura immediata della stessa dopo che è stata resa nota al pubblico). Tale comportamento - solitamente posto in essere da grandi investitori o da gestori di patrimoni le cui scelte di investimento sono considerate dagli altri partecipanti al mercato come indicazioni rilevanti per la stima del futuro andamento dei prezzi - si realizza mediante l'apertura di una posizione e

chiusura della stessa immediatamente dopo la comunicazione al pubblico della sua apertura, con enfattizzazione dell'obiettivo di lungo periodo dell'investimento. Il comunicato al pubblico non assume di per sé alcun connotato manipolativo ove esplicitamente richiesto o permesso dalla normativa applicabile.

- 16° esempio: *spreading false/misleading information through the media* (diffusione di informazioni false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione). Tale comportamento comprende l'inserimento di informazioni su Internet o la diffusione di un comunicato stampa che contengono affermazioni false o fuorvianti su una società le cui azioni sono ammesse a negoziazione su un mercato regolamentato. Il soggetto che diffonde l'informazione è consapevole che essa è falsa o fuorviante e che è diffusa al fine di creare una falsa o fuorviante apparenza. La diffusione agli utilizzatori di un mercato regolamentato di informazioni false o fuorvianti tramite canali ufficiali di comunicazione è particolarmente grave in quanto i partecipanti a tale mercato tendono a fidarsi delle informazioni diffuse tramite siffatti canali.

- 17° esempio: *other behaviour designed to spread false/misleading information* (altri comportamenti preordinati alla diffusione di informazioni false o fuorvianti). Questo tipo di manipolazione del mercato comprende le condotte progettate per fornire indicazioni false o fuorvianti tramite canali diversi dai mezzi di comunicazione di massa. Ad esempio, il movimento fisico di merci che crea un'apparenza fuorviante sulla domanda o sull'offerta di una merce o sulla consegna per un contratto future su merci.

E.5.1.2 COMPORAMENTI SOSPETTI

Qui di seguito vengono indicati alcuni esempi di comportamenti suscettibili di essere interpretati come finalizzati al compimento di un illecito di abuso di mercato (abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato), che potrebbero ipoteticamente verificarsi in Enel. Detti comportamenti possono essere tenuti purché sussista un giustificato motivo e siano debitamente autorizzati.

- 1° esempio: partecipazione a gruppi di discussione o chatroom su Internet aventi ad oggetto strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari, quotati o non quotati (e nei quali vi sia uno scambio di informazioni concernenti il Gruppo, le sue società, società concorrenti o società quotate in genere o strumenti finanziari emessi da tali soggetti). Lo scambio di informazioni ottenuto nell'ambito di queste iniziative potrebbe essere suscettibile di determinare una ipotesi di abuso di mercato. Di conseguenza le iniziative in questione possono essere espletate solo se si tratti di incontri istituzionali per i quali sia già stata compiuta una verifica di legittimità da parte delle funzioni competenti o non vi sia scambio di informazioni il cui carattere privilegiato sia evidente;

- 2° esempio: inusuale concentrazione di operazioni su un particolare strumento finanziario poste in essere, ad esempio, tra uno o più investitori istituzionali che sono notoriamente collegati alla società emittente o a soggetti che hanno degli interessi su tale società, quali i soggetti che intendono o potrebbero lanciare un'offerta pubblica di acquisto;

- 3° esempio: inusuale ripetizione di operazioni tra un piccolo numero di soggetti in un determinato periodo di tempo;

- 4° esempio: inusuale operatività sulle azioni di una Società prima dell'annuncio di informazioni *price sensitive* relative alla stessa. Operazioni che finiscono per determinare improvvise ed inusuali variazioni nel controvalore degli ordini e nei prezzi delle azioni prima dell'annuncio al pubblico di informazioni relative a tali azioni;

- 5° esempio: compimento di operazioni che apparentemente sembrano non avere alcuna altra motivazione se non quella di aumentare o ridurre il prezzo di uno strumento finanziario o di aumentare i quantitativi scambiati su uno strumento finanziario, specie quando gli ordini di questo tipo finiscono per portare alla esecuzione di contratti nei periodi di negoziazione utili alla determinazione di prezzi di riferimento (ad esempio verso la chiusura delle negoziazioni);

- 6° esempio: conferimento di ordini che, a causa delle loro dimensioni rispetto alla liquidità di uno specifico strumento finanziario, avranno chiaramente un impatto significativo sulla domanda o sull'offerta o sul prezzo o sulla valutazione di tale

strumento finanziario, specie quando tali ordini portano alla esecuzione di operazioni nei periodi di negoziazione utili alla determinazione di prezzi di riferimento, ad esempio verso la chiusura delle negoziazioni;

- 7° esempio: compimento di operazioni che sembrano avere la finalità di aumentare il prezzo di uno strumento finanziario nei giorni precedenti all'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile;

- 8° esempio: compimento di operazioni che, effettuate proprio nei giorni precedenti l'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile, sembrano avere la finalità di sostenere il prezzo dello strumento finanziario in presenza di un andamento discendente dei prezzi di tale strumento finanziario;

- 9° esempio: compimento di operazioni che sembrano tentare di modificare la valutazione di una posizione senza che venga modificata, in aumento o in diminuzione, la dimensione della posizione stessa;

- 10° esempio: compimento di operazioni che sembrano cercare di aumentare o ridurre il prezzo medio ponderato del giorno o di un periodo della sessione di negoziazione;

- 11° esempio: compimento di operazioni che sembrano tentare di far segnare un prezzo di mercato allo strumento finanziario mentre la sua liquidità non è sufficiente per far segnare un prezzo nella sessione di negoziazione (a meno che le regole o i meccanismi di funzionamento del mercato permettano esplicitamente tali operazioni);

- 12° esempio: compimento di operazioni che sembrano cercare di aggirare gli accorgimenti previsti dai meccanismi di negoziazione (con riferimento ad esempio ai limiti quantitativi, ai parametri relativi al differenziale tra le proposte di acquisto e di vendita, ai *trading alt* sui prezzi);

- 13° esempio: modificazione del *bid-ask spread* (come calcolato dal sistema di negoziazione) proprio quando un'operazione deve essere conclusa o eseguita e questo *spread* è un fattore per la determinazione del prezzo dell'operazione stessa;

- 14° esempio: cancellazione di ordini per quantitativi importanti pochi secondi prima del termine dell'asta a chiamata elettronica determinando una significativa variazione del prezzo teorico dell'asta e, quindi, del prezzo dell'asta;
- 15° esempio: compimento di operazioni che nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario derivato sembrano cercare di mantenere il prezzo dello strumento finanziario sottostante al di sotto del prezzo di esercizio dello strumento finanziario derivato;
- 16° esempio: compimento di operazioni che nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario derivato sembrano finalizzate a far passare il prezzo dello strumento finanziario sottostante al di sopra del prezzo di esercizio dello strumento finanziario derivato;
- 17° esempio: compimento di operazioni che sembrano cercare di modificare il prezzo di regolamento di uno strumento finanziario quando questo prezzo è utilizzato come riferimento per il calcolo dei margini;
- 18° esempio: ipotesi in cui un soggetto apra un conto e conferisca subito l'ordine di effettuare un'importante operazione o, operando su mercati all'ingrosso, conferisca ordini inusuali o di eccezionale rilevanza su uno specifico strumento finanziario; assume ulteriore rilievo in tal caso la circostanza che il soggetto insista perché l'ordine sia eseguito con particolare urgenza o prima di un certo orario;
- 19° esempio: ipotesi in cui l'operazione o la strategia di investimento effettuata da un soggetto sia sensibilmente diversa dalle precedenti strategie di investimento poste in essere dallo stesso per tipologia di strumento finanziario o per controvalore investito o per dimensione dell'ordine o per durata dell'investimento, ecc.. Si indicano al riguardo alcuni esempi:
 - il soggetto vende tutti i titoli che ha in portafoglio per investire la riveniente liquidità su uno specifico strumento finanziario;
 - il soggetto, che in passato ha investito solo in fondi comuni, richiede all'improvviso di acquistare strumenti finanziari emessi da una specifica società;

- il soggetto, che in passato ha investito solo in *blue chip*, sposta i suoi investimenti su un titolo illiquido;
 - il soggetto, che in passato ha attuato strategie di investimento di lungo periodo (*buy and hold*), effettua all'improvviso un acquisto di uno specifico strumento finanziario appena prima dell'annuncio di un'informazione *price sensitive* e, quindi, chiude la posizione;
- 20° esempio: ipotesi in cui un soggetto richieda specificatamente l'immediata esecuzione di un ordine senza curarsi del prezzo al quale l'ordine verrebbe eseguito (questo esempio presuppone qualcosa di più serio di un semplice ordine al prezzo di mercato);
- 21° esempio: ipotesi in cui si verifichi una operatività significativa tra azionisti rilevanti o manager di un soggetto prima dell'annuncio di un importante evento societario;

E.5.2 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti aziendali sono tenuti in generale a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- (i) il Codice Etico;
- (ii) la disciplina dell'*internal dealing*;
- (iii) il Regolamento interno per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e di informazioni;
- (iv) la procedura interna in materia di "Tenuta ed aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate".

Ai Consulenti, *Partner* e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico da parte di Enel.

I Destinatari sono in particolare tenuti a provvedere - prima di compiere un'operazione relativa a strumenti finanziari quotati del Gruppo o comunque idonea ad avere effetti favorevoli per il Gruppo, in caso di dubbio sulla liceità dell'operazione stessa – a trasmettere specifica segnalazione all'OdV/CO per ricevere indicazioni in merito.

Al fine di consentire all'OdV/CO di acquisire tutti gli elementi informativi necessari per l'espletamento del suo incarico, lo stesso dovrà essere tempestivamente informato dai responsabili delle funzioni relative:

- a) dell'emissione di comunicati stampa attinenti a strumenti finanziari e/o derivati su merci ovvero operazioni che possano avere influenza su strumenti finanziari e/o derivati su merci;
- b) di eventuali delibere del CdA riguardanti operazioni straordinarie su strumenti finanziari quotati ovvero su derivati su merci di altre società;
- c) di acquisti o vendite di strumenti finanziari Enel da parte di istituzioni finanziarie che agiscono su mandato Enel.

La Società, al fine di prevenire la commissione di abusi di mercato, predispone programmi di formazione-informazione periodica dei Destinatari della presente Parte Speciale sui reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato e sulle relative procedure aziendali in essere.

Enel S.p.A., inoltre, in conformità alle prescrizioni di legge, ha provveduto ad istituire un Registro unico di gruppo nel quale sono iscritte tutte le persone (fisiche o giuridiche) che hanno accesso in modo regolare od occasionale ad informazioni privilegiate concernenti il Gruppo Enel.

Le procedure aziendali che possono risultare rilevanti ai fini della prevenzione dei reati e degli illeciti di cui alla presente Parte Speciale "E" possono essere aggiornate dai competenti organi aziendali, anche su proposta o segnalazione dell'OdV/CO.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure. In questi casi, è inviata immediata informazione all'OdV/CO ed è sempre richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.

E.6 CONTRATTI

Nei contratti con i Consulenti, i Partner e i Fornitori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto.

E.7 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA/CO

I compiti di vigilanza dell'OdV/CO in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati e gli illeciti di abuso di mercato sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) con riferimento al trattamento delle Informazioni Privilegiate, l'OdV/CO provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
 - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione degli illeciti di abuso di mercato;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;
- c) con riferimento alle altre attività a rischio l'OdV/CO provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
 - svolgimento delle verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
 - svolgimento delle verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza;
 - valutazione periodica dell'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati ed Illeciti Amministrativi;
 - esame delle eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;

d) coordinarsi con le funzioni competenti per monitorare l'andamento dei titoli azionari della Società o di altre società quotate e segnalare eventuali aspetti di rischio (es. quantitativo di azioni vendute/numero ristretto di acquirenti/ora dell'acquisto).